

DECISIONE (UE) 2016/1790 DEL CONSIGLIO**del 12 febbraio 2016**

relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'allegato III punto 3,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo») è entrato in vigore il 16 ottobre 1995.
- (2) L'articolo 13 dell'accordo dispone che le modifiche riguardanti l'accordo stesso e le sue appendici siano adottate mediante notifica da parte di una parte contraente del testo delle modifiche proposte al segretario generale delle Nazioni Unite, che la deve trasmettere a tutte le parti contraenti. Se nessuna delle parti contraenti esprime un'obiezione entro un periodo di sei mesi dalla data di trasmissione degli emendamenti proposti dal segretario generale, gli emendamenti devono entrare in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di tale periodo di sei mesi.
- (3) Il WP.29 ha approvato, in occasione della sua 150ª sessione nel marzo 2010, l'istituzione di un gruppo informale al fine di assistere il WP.29 nella valutazione di interventi sulla futura impostazione dell'armonizzazione della regolamentazione sui veicoli nell'ambito dell'accordo. Tale futura impostazione dovrebbe mirare a favorire la partecipazione di più paesi e delle organizzazioni regionali di integrazione economica nelle attività del Forum mondiale e ad aumentare il numero delle parti contraenti dell'accordo, migliorandone il funzionamento e l'affidabilità e garantendo in tal modo che esso continui a essere il principale quadro internazionale per l'armonizzazione dei regolamenti tecnici nel settore automobilistico.
- (4) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito del WP.29 per la modifica dell'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, proposte di modifica dell'accordo nell'ambito del gruppo informale istituito dal WP.29.
- (5) Nel corso della sua 162ª sessione nel marzo 2014, il WP.29 ha preso atto delle proposte di revisione 3 dell'accordo preparate dal gruppo informale e ha invitato le parti contraenti dell'accordo ad avviare le rispettive procedure nazionali di esame delle proposte per la modifica dell'accordo.
- (6) In occasione della sua 164ª sessione nel novembre 2014, il WP.29 ha preso atto di una proposta presentata da un certo numero di parti contraenti dell'accordo per aumentare la soglia di maggioranza da due terzi a quattro quinti per l'istituzione di nuovi regolamenti UN e per gli emendamenti ai regolamenti UN esistenti. Il rappresentante dell'Unione ha annunciato l'intenzione di definire una posizione coordinata degli Stati membri dell'UE in merito a tale proposta.

⁽¹⁾ GUL 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽²⁾ Parere del 7 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

